

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 155/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. III/CSA- RIUNIONE DEL 30 MARZO 2018

#### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; - Dott. Agostino Chiappiniello, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELL'A.S.D. BELLATOR FERENTUM CALCIO A 5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/BELLATOR FERENTUM DEL 04.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 636 del 06.03.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 636 del 6.3.2018, ha inflitto la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica, l'ammenda di € 1.000,00 e l'indennizzo di € 8.000,00 alla Società ASD Bellator Ferentum.

Come risulta dal referto arbitrale la società Bellator non si è presentata all'incontro con la Kick Off, C5 del 4.3.2018 a San Donato Milanese, per cui veniva considerata dal Giudice Sportivo rinunciataria.

La Società ASD Bellator Ferentum con nota del 7.3.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale con nota n. 17665 del 13.3.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- la società non ha giocato la gara per causa di forza maggiore, dovuta alle concomitanti elezioni politiche del 4.3.2018 che, unitamente alla circostanza che la residenza di alcuni giocatori è ubicata lontano dalla sede della società, non ha consentito la partenza per San Donato Milanese, luogo dell'incontro;

- l'esercizio del diritto di voto è costituzionalmente protetto, per cui la richiesta di rinvio della gara, effettuata dalla società, risultava pienamente legittima.

Conclusivamente ha chiesto l'annullamento delle sanzioni irrogate e la ripetizione della gara non disputata.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da pubblico ufficiale (arbitro).

Nel merito si osserva:

- le elezioni politiche non rientrano nelle cause di forza maggiore che consentono il rinvio di una partita di calcio. Inoltre, la causa di forza maggiore deriva da eventi imprevedibili e non evitabili dal soggetto che pone in essere la condotta trasgressiva, alla cui causazione non vi è alcuna partecipazione attiva. Invece, nel caso di specie la società ha effettuato una libera scelta alla stregua della quale ha deciso di non essere presente alla disputa della gara. Tra l'altro, dal Com. Uff. n. 636 del 6.3.2018, si evince che tutte le altre squadre del girone hanno regolarmente giocato la propria gara, per cui l'interpretazione della causa di forza maggiore data dalla società Bellator Ferentum appare arbitraria e non fondata giuridicamente.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bellator Ferentum Calcio a 5 di Ferentino (FR).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALC. LANDI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/RECANATESE DEL 10.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Landi Mario.

Come risulta dal referto dell'arbitro, durante la gara il calciatore Landi Mario, mentre era in panchina, a gioco fermo, tentava di raggiungere un calciatore avversario all'interno del terreno di gioco, senza tuttavia riuscirci per il pronto intervento dei propri compagni di squadra. Nella circostanza rivolgeva espressioni gravemente minacciose all'indirizzo del suddetto calciatore.

Il calciatore con nota del 15.3.2018 ha proposto reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa al calciatore dalla Corte Sportiva d'appello nazionale con E-Mail del 15.3.2018.

Il Calciatore Landi Mario non ha depositato i motivi atti a giustificare e contrastare l'addebito contestatogli.

Il reclamo è inammissibile, atteso che il calciatore non ha depositato i motivi.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Landi Mario

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL' A.S.D. PESAROFANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REVERT CORTES JOSE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/PESAROFANO DEL 09.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 670 del 15.03.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 670 del 15.03.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica al calciatore Revert Cortes Jose tesserato in favore della società Pesarofano Calcio a 5.

Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell'incontro Futsal Cisternino/Pesarofano disputato il 9.3.2018, il Revert Cortes Jose, a gioco fermo, si rendeva colpevole di un atto violento nei confronti di un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19, comma 2bis, lett. b) C.G.S..

Avverso tale provvedimento il Pesarofano Calcio a 5 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 16.3.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 29.3.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pesarofano Calcio A5 di Talacchio di Vallefoglia (PU), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL'A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DEL PIZZO ILARIA SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/ROMA FEMMINILE DEL 18.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara alla calciatrice Del Pizzo Ilaria.

Come risulta dal referto dell'arbitro, sig. Cosimo Delli Carpini, durante la gara, al 15' minuto del II tempo, la sig.ra Del Pizzo Ilaria del Napoli femminile, veniva espulsa dal terreno di gioco per un grave fallo.

Infatti, la Del Pizzo entrava in scivolata con i piedi uniti colpendo un'avversaria frontalmente all'altezza delle tibie. Una volta ricevuto il provvedimento disciplinare si dirigeva verso l'arbitro ad una distanza di circa 50 centimetri profferendo verso il direttore di gara parole oltraggiose, come "coglione che cazzo hai visto! Io quella non l'ho toccata! che c..... di c..... sei! Per allontanare la calciatrice dal direttore di gara era necessario l'intervento di alcune compagne di squadra".

La Società Napoli Femminile con nota del 22.3.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Napoli Femminile dalla Corte Sportiva d'appello nazionale con nota n. 18508 del 22.3.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- la sanzione inflitta è eccessiva in relazione al fallo commesso che, tra l'altro, non aveva alcun carattere di intenzionalità;

- la rimostranza della calciatrice non aveva alcun carattere violento;

- la sig.ra Del Pizzo non ha mai profferito le frasi ingiuriose che gli sono state attribuite nel referto arbitrale.

Conclusivamente ha chiesto l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, una riduzione della stessa.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata qualè l'arbitro.

Nel merito si osserva:

- con i motivi del ricorso si afferma che il fallo non è intenzionale e che le frasi ingiuriose risultanti dal referto arbitrale non sarebbero veritiere. Detta ricostruzione appare poco credibile, atteso che la società reclamante non ha prodotto alcuna prova atta e idonea ad eliminare l'addebito. In sostanza, l'arbitro avrebbe redatto il referto in maniera non veritiera, il che non è giuridicamente condivisibile in presenza di semplici affermazioni di parte.

Dagli atti risulta che la condotta illecita posta in essere assume carattere violento. Detta ricostruzione è confermata anche dalla circostanza che in mancanza dell'intervento delle compagne di squadra, la condotta illecita poteva essere portata ad ulteriore e più gravi conseguenze.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Femminile di Napoli

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **5. RICORSO DELL'U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO SEGUITO GARA ARCONATESE/SEREGNO DEL 18.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottata in data 18.3.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore Luca Flavio Artara, tesserato con la società USD Seregno Calcio S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara Arconatese/Seregno del 18.3.2018 "*Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto*";

- **Esaminato** il ricorso presentato in data 26.3.2018 (preannuncio del 22.3.2018), proposto dalla predetta società e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- **Appurato che** nel rapporto del direttore di gara, Ivan Catallo, nella sezione dedicata agli assistenti, l'assistente Signor Stefano Barale dichiarava testualmente che al trentaquattresimo minuto di gioco del secondo tempo egli richiamava "*l'attenzione del collega poiché a gioco fermo alle sue spalle il calciatore numero 8 (otto) del Seregno Artaria Luca Flavio colpiva con una manata sul volto un calciatore della squadra avversaria che tratteneva nelle mani il pallone*" e che dunque egli veniva espulso dal campo di gioco;

- **Tenuto conto che** nel ricorso proposto la società Seregno puntualizza come l'Artaria "*nello spintonare l'avversario, non abbia agito con l'intento di produrre danni o lesioni, personali né tantomeno da porre in pericolo l'integrità fisica del tesserato locale, tant'è che quest'ultimo non ha avuto alcuna necessità di un intervento dello staff medico, cosa che sarebbe dovuta accadere in caso di una manata al volto*";

- **Verificato che**, in seguito al contatto telefonico con l'assistente del direttore di gara posto in essere dal Collegio nel corso della seduta del 30.3.2018, si è effettivamente potuto escludere che il

calciatore colpito con lo schiaffo da parte dell'Artaria abbia sofferto conseguenze di alcun tipo provocate dal colpo subito;

- **Rilevato che** se per un verso la condotta ascritta al calciatore Artaria risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara e dell'assistente che, per costante avviso di questa Corte assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, dal momento che il calciatore tesserato per la società ricorrente ha indubbiamente realizzato una azione scorretta nei confronti dell'avversario indirizzandogli uno schiaffo al volto a gioco fermo, nondimeno sia dal referto arbitrale sia in seguito al colloquio telefonico intervenuto con l'assistente dello stesso, non risulta che, a seguito del fatto, il calciatore avversario abbia riportato conseguenze lesive, né tantomeno abbia sofferto dolore;

- **Ritenuto quindi che**, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, potendosi ricondurre, più propriamente, nell'alveo della condotta antisportiva, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale sia per l'inidoneità del mezzo a provocarle, di talché sussistono i presupposti per ritenere non congrua la sanzione inflitta e quindi per ritenere maggiormente aderente al fatto la sanzione a carico del calciatore Luca Flavio Artaria della squalifica di 2 giornate effettive di gara, riformandosi in tal senso la decisione del Giudice sportivo qui gravata; cosicché il ricorso va accolto disponendosi la restituzione della tassa;

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'assistente arbitrale, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (MB), e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma l'8 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini